



## Processo Civile

# Misure urgenti e delega in materia di esecuzione forzata (legge 206 del 2021) - Parte II

di [Alberto M. Tedoldi](#)

26 aprile 2022

---

### Misure urgenti e delega in materia di esecuzione forzata (legge 206 del 2021) – Parte II

**di Alberto Tedoldi**

Sommario (*segue*): 8. L'ennesima riscrittura della disciplina sulla liberazione dell'immobile pignorato (comma 12, lettere f e h) – 9. Il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno, a pena di sostituzione (comma 12, lett. i) – 10. Il controllo sugli atti del professionista delegato *ex art. 591 ter c.p.c.*: reclamo al g.e. entro venti giorni e successiva opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*, in luogo del reclamo al collegio *ex art. 669 terdecies c.p.c.* (comma 12, lett. l) – 11. Approvazione anche tacita del progetto distributivo, dichiarazione di esecutività e pagamenti demandati al professionista delegato, in assenza di contestazioni (comma 12, lett. m) – 12. Le norme antiriciclaggio (comma 12, lettere p e q) – 13. La vendita forzata secondo Salvatore Satta – 14. La *vente privée*, ovvero «*l'inutile precauzione*» (comma 12, lett. n) – 15. Limiti quantitativi e temporali alle misure coercitive *ex art. 614 bis c.p.c.* e conferimento del potere di disporle anche al giudice dell'esecuzione (comma 12, lett. o).

## 8. L'ennesima riscrittura della disciplina sulla liberazione dell'immobile pignorato (comma 12, lettere f e h)

La lett. f) del comma 12 si propone di intervenire nuovamente sull'art. 560 c.p.c., prevedendo che «il giudice dell'esecuzione ordin[i] la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che debba ordinare la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti».

Nella Relazione illustrativa agli emendamenti governativi presentati suo tempo si legge quanto segue: «La proposta modifica è volta ad ottenere la liberazione anticipata degli immobili occupati *sine titolo* o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo familiare, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 del codice di procedura civile, dalle “Buone prassi” (delibera CSM 2017). Una maggiore tutela è data all'esecutato che abiti l'immobile staggito con la propria famiglia, prevedendo che la liberazione possa essere disposta soltanto in esito all'aggiudicazione del bene, sempre che l'esecutato non ostacoli lo svolgimento della procedura o non arrechi danni all'immobile o pregiudizio agli interessi del futuro aggiudicatario».

La lett. h) del comma 12, art. 1 l. delega 206/2021, demanda al Governo di «prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano». Criterio questo francamente superfluo, ch  la gi  vigente versione del tormentato art. 560 c.p.c. gi  lo prevede in uno dei suoi numerosi periodi.

Il quale art. 560 c.p.c., rubricato «*Modo della custodia*»,   stato *malgr * soi oggetto di continue, ondivaghe e contraddittorie novelle nel giro di pochissimi anni, alle quali faceva da sfondo una contrapposizione ideologica tra chi si schierava *ex parte creditoris* – soprattutto banche, societ  veicolo (SPV in acronimo) e *servicers* nelle cartolarizzazioni dei crediti deteriorati, gestite da

fondi di *private equity* e da grandi istituti di credito internazionali – e chi volgeva, invece, *ex parte debitoris*, incline a riconoscere a ognuno la possibilità di permanere sino all'ultimo nell'immobile pignorato od anche – ricorrendo a una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012 (e, a venire, ai sensi del CCI), della quale dare avviso sin dal precetto, a mente dell'art. 480, comma 2, ultima frase, c.p.c. – una *second chance* e una *fresh start*, esdebitandosi una volta per tutte, recuperando il “merito creditizio” mercé cancellazione del nominativo dalla Centrale rischi e rientrando così nel circuito economico, consumistico e finanziario che si assume oggidi come virtuoso e che manda innanzi il mondo nel secolo XXI<sup>[10]</sup>.

Così, l'art. 560 c.p.c., ch'era nel testo originario disposizione neutra e, tutto sommato, anodina, è divenuto campo di scaramucce tra i due schieramenti ideologici, «l'un contro l'altro armati». Era parso al *conditor legum* utile e opportuno, per favorire le vendite, anticipare congruamente la liberazione dell'immobile staggito, in modo da trasmettere all'aggiudicatario (o all'assegnatario) non soltanto la proprietà del bene con il decreto di trasferimento, ma anche la detenzione materiale, come usa avvenire nelle vendite volontarie mediante la consegna delle chiavi e la *traditio ficta* contestuale al rogito notarile, sì da garantire piena corrispondenza temporale tra acquisto del diritto e possesso del bene.

In tale ottica e con queste finalità il testo dell'art. 560 c.p.c., dedicato alla custodia del bene immobile pignorato, era stato novellato *pro creditoribus* nel 2014 e poi ancora nel 2016. Successivamente, con novella vigente dal 2019, l'art. 560 c.p.c. è stato nuovamente modificato, invertendone l'ispirazione e il segno *pro debitore*, salvo ancora intervenire nel 2020, in parziale rettifica, al fine di assicurare all'aggiudicatario la sollecita liberazione dell'immobile acquistato *sine strepitu ac figura executionis* (si fa ovviamente per dire...).

Il non breve testo che ne è sortito, neppure diviso in separati commi bensì unicamente in periodi secondo attuale malvezzo, prevede che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdano la detenzione dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, a meno che ostacolino le visite da parte di potenziali acquirenti interessati a partecipare alla vendita o l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare oppure il debitore violi altri obblighi che la legge pone a suo carico o, ancora, l'immobile non sia abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Qualora l'immobile pignorato sia abitato dal debitore e dai suoi familiari, salvi i casi di violazione degli obblighi dianzi indicati, il giudice dell'esecuzione non può mai disporre la liberazione prima del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., che peraltro costituisce

titolo esecutivo per il rilascio a favore dell'assegnatario o dell'aggiudicatario. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario e in mancanza di spontaneo adempimento da parte degli occupanti, provvede all'attuazione dell'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dall'istanza, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. e con autorizzazione a valersi della forza pubblica e a nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. In mancanza di istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, saranno questi a dover procedere nell'esecuzione forzata per rilascio di immobile, avvalendosi del decreto di trasferimento quale titolo esecutivo, previa l'intimazione del precetto e la notifica dell'avviso di soggio, seguendo le forme di cui all'art. 608 c.p.c. con l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Quando invece sia stata ordinata la liberazione dell'immobile prima del decreto di trasferimento per violazioni ascrivibili al debitore o ai suoi familiari, sarà il custode a curarne l'attuazione coattiva (*ex littera* su istanza dell'aggiudicatario, quindi dopo che l'aggiudicazione sia avvenuta: il che non pare compatibile con la *ratio* della novella del 2020, ma tant'è), sempre secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione e senza l'osservanza delle formalità dettate dagli artt. 605 ss. c.p.c. per l'esecuzione in forma specifica per rilascio di immobile.

Ora il criterio direttivo in esame, dettato dalla lett. f) del comma 12, si propone di far liberare l'immobile *non abitato dal debitore* e dai suoi familiari ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura *sin dal momento in cui il g.e. abbia disposto la vendita*, delegandone le operazioni. Quando invece l'immobile sia *abitato dal debitore e dai suoi familiari*, salve le ipotesi di ostruzionismo o di violazioni, la liberazione dovrà essere disposta *non appena sia avvenuta l'aggiudicazione*, prima cioè del decreto di trasferimento, a seguito del quale si produce l'effetto traslativo della vendita forzata. Qualora l'aggiudicazione provvisoria venga meno (ad es., per inadempimento dell'aggiudicatario), cesserà ovviamente la necessità di procedere alla liberazione dell'immobile, sino a una nuova aggiudicazione, con il rischio insomma di qualche possibile andirivieni.

Come ben vedesi, i vari estensori e suggeritori dei testi dell'art. 560 c.p.c. imbandiscono ossessivamente una *satura lanx*, affetta da 'analitico furore', che riuscirebbe indigesta persino a Pantagruel, ripetendo anche il superfluo, come nella lett. h) del comma 12 che, come veduto, detta criterio direttivo per emanare una norma già esistente.

## 9. Il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita in un anno, a pena di sostituzione (comma 12, lett. i)

La lett. i) del comma 12 prevede che «la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare abbia durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato debba svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione debba esercitare una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento».

Nella Relazione illustrativa agli emendamenti governativi a suo tempo presentati si legge: «Per un sollecito svolgimento delle operazioni di vendita delegate ai professionisti è necessario fissare un termine entro il quale le attività devono essere svolte, nonché determinare un numero minimo di esperimenti di vendita da svolgere nell'arco di un anno. Occorre poi stabilire esplicitamente l'obbligo del giudice dell'esecuzione di vigilare sulle attività dei professionisti e sul rispetto dei tempi concessi per gli adempimenti delegati, al fine di evitare che eventuali inerzie o ritardi vengano scoperti ad anni di distanza dalla delega e che solo con grave ritardo il professionista negligente venga sostituito».

Nulla v'è da aggiungere: al professionista delegato spetta il compito di esperire tempestivamente almeno tre tentativi di vendita l'anno, con eventuali ribassi predeterminati nell'ordinanza di conferimento della delega, entro il limite di un quarto del valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.c.; al giudice dell'esecuzione spetta di vigilare diligentemente, affinché i tempi siano rispettati e le procedure delegate di vendita siano esperite con regolarità e sollecitudine, sotto comminatoria di sostituzione del delegato, previa audizione delle ragioni del ritardo (ancorché l'emendamento taccia sul punto). Il quale professionista delegato, ove contesti il provvedimento di sostituzione, potrà chiederne sommessamente la revoca allo stesso giudice dell'esecuzione, le cui ordinanze sono sempre modificabili e revocabili finché non abbiano avuto esecuzione ai sensi dell'art. 487 c.p.c., e potrà spingersi sino a interporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. entro venti giorni dalla conoscenza legale del provvedimento: ma in questo caso, come è evidente, si alienerà comunque le simpatie di chi ebbe a nominarlo, pescandolo dall'elenco dei professionisti di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.

Basti poi ricordare che, quando l'immobile resta invenduto e non vi sono domande di assegnazione, il giudice dell'esecuzione (*recte*, il professionista delegato, sulla scorta dell'ordinanza di vendita che, come d'uso, già lo preveda) fissa una nuova vendita, sempre con procedura senza incanto, stabilendo eventualmente diverse condizioni e diverse forme di pubblicità, per un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà del valore dell'immobile, quale stimato con la perizia. Vi sarà, ovviamente, un nuovo termine (che la legge ottativamente indica in misura non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta) entro il quale possono essere formulate le offerte d'acquisto (cfr. l'art. 591, comma 2, c.p.c.).

L'incanto potrà essere disposto soltanto qualora il giudice dell'esecuzione ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, quale determinato nella perizia (art. 591, comma 1, ultima parte, c.p.c.): cioè, in pratica, mai.

Se anche dopo il quarto esperimento di vendita, con prezzo ridotto sino al limite della metà del valore di perizia, l'immobile resta invenduto, il giudice dell'esecuzione, previa audizione delle parti, potrà chiudere la procedura per infruttuosità, a norma dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. Misura questa che andrà adottata *cum grano salis*, quando risulti che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Le ingenti spese della procedura esecutiva immobiliare resterebbero, in caso di chiusura anticipata, a carico dei creditori che le hanno anticipate, i quali non solo non ottengono soddisfazione dei loro crediti, ma subirebbero in tal modo un pregiudizio assai grave. Perciò, la chiusura anticipata per infruttuosità presuppone l'estrema esiguità del realizzo, da stimare non soltanto in termini relativi, avendo riguardo alla percentuale del credito soddisfatto rispetto a quello azionato, ma anche in termini assoluti, avuto riguardo all'importo in concreto recuperabile, quantomeno a copertura delle spese affrontate per l'espropriazione.

10. Il controllo sugli atti del professionista delegato ex art. 591 ter c.p.c.: reclamo al g.e. entro venti giorni e successiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., in luogo del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (comma 12, lett. l)

La lett. l) del comma 12 demanda al Governo di «prevedere un termine di 20 giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice».

Nella Relazione illustrativa degli emendamenti governativi a suo tempo presentati si legge: «La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento. Infatti, in base al vigente articolo 591-ter del codice di procedura civile (così come interpretato da Cass. 12238/2019), il reclamo avverso l'atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione ex articolo 617 del codice di procedura civile) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale l'atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell'attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l'atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento. Ciò determina una nociva instabilità del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale ex articolo 617 del codice di procedura civile, evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto ex articolo 586 del codice di procedura civile».

*In iure quo utimur* e a norma dell'art. 591 ter c.p.c., quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato, con ricorso allo stesso giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza: il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro l'ordinanza del giudice è ammesso reclamo al collegio entro quindici giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.: del collegio non può far parte il giudice dell'esecuzione.

Il soggetto interessato ha l'onere di proporre il reclamo previsto dall'art. 591 ter c.p.c. avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia impartito istruzioni al professionista delegato, prima che le istruzioni reputate erranee o inopportune siano eseguite: in mancanza, è inammissibile il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del delegato, una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando tuttavia impregiudicata la facoltà di

qualunque interessato di proporre reclamo avverso gli atti successivi del delegato affetti da illegittimità derivata ovvero opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617, comma 2, c.p.c.* avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase, ivi incluso il decreto di trasferimento, per vizi propri o derivati da precedenti difetti della sequenza procedurale, compresi quelli già fatti valere mediante i reclami di cui all'*art. 591 ter c.p.c.*, ancorché rigettati dal giudice dell'esecuzione e dal collegio.

Pertanto, secondo il sistema ricostruito dalla Corte di cassazione<sup>[11]</sup>:

- tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'*art. 591 ter c.p.c.*;
- gli atti con i quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso i di lui atti hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
- il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo a un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, come tale, non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, comma 7, Cost.*;
- eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista e non rilevate nel procedimento di reclamo *ex art. 591 ter c.p.c.* potranno essere fatte valere impugnando, ai sensi dell'*art. 617, comma 2, c.p.c.*, il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione.

Un sistema assai articolato, per non dir labirintico, sul quale è certo d'uopo intervenire: l'emendamento opportunamente lo fa, imponendo un termine di venti giorni per proporre reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del delegato, eliminando la superfetazione del reclamo al collegio *ex art. 669 terdecies c.p.c.* e assoggettando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sul reclamo avverso atti del delegato all'usuale rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*, da proporre mediante ricorso depositato entro il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza. Si scandiscono, insomma, i rimedi relativi alla sottofase di vendita gestita dal delegato imponendo termini perentori, sì da evitare che i vizi che la inficino possano propagarsi per derivazione sino al decreto di trasferimento, caducando la vendita forzata in pregiudizio del terzo aggiudicatario e dei creditori, che rischierebbero di veder dilazionati *ad kalendas graecas* i tempi di soddisfazione dei loro crediti.



## 11. Approvazione anche tacita del progetto distributivo, dichiarazione di esecutività e pagamenti demandati al professionista delegato, in assenza di contestazioni (comma 12, lett. m)

La lett. m) del comma 12 demanda al Governo di «prevedere che il professionista delegato proceda alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiari esecutivo e provveda entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimetta le parti innanzi al giudice dell'esecuzione».

Nella Relazione illustrativa degli emendamenti governativi a suo tempo presentati si legge quanto segue: «La proposta, in conformità a quanto già previsto dalle buone prassi in materia esecutiva, estende il perimetro della delega al professionista. L'idea è quella di liberare il g.e. da incombenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato».

In effetti, l'emendamento intende ratificare *ex lege* le buone prassi già invalse nelle esecuzioni forzate immobiliari.

*De iure condito* il progetto distributivo del ricavato, dopo che il professionista delegato ha raccolto le osservazioni dei creditori concorrenti e del debitore e lo ha trasmesso al giudice dell'esecuzione, apportate da quest'ultimo eventuali variazioni, è depositato in cancelleria nel fascicolo telematico, affinché possa essere consultato da tutte le parti, in vista dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione dinanzi a sé per la loro audizione, con la partecipazione anche del delegato. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza così fissata debbono intercorrere almeno dieci giorni (art. 596 c.p.c.). L'udienza per l'approvazione del progetto distributivo segna il termine ultimo per l'intervento dei creditori, anche se muniti di titoli di prelazione (artt. 565 e 566 c.p.c.).

La mancata comparizione all'udienza e in quella ulteriormente fissata dal giudice dell'esecuzione e comunicata alla parte non comparsa, se risulta o appare probabile che sia

dipesa da cause non imputabili, importa approvazione tacita del progetto (art. 597 c.p.c.). Se all'udienza il progetto è approvato espressamente o tacitamente o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, disponendo che il cancelliere emetta i mandati di pagamento in favore dei creditori concorrenti, restituendo l'eventuale residuo all'esecutato (art. 598 c.p.c.).

Come detto, per consolidato *usus fori*, l'ordinanza di delega al professionista prevede già che le parti compaiano dinanzi a questo per l'approvazione del progetto e che il giudice dell'esecuzione intervenga solo quando sorgano contestazioni: dal (pur contraddittorio) combinarsi degli artt. 591 *bis*, n. 12, e 598 c.p.c. risulta che, se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, può essere lo stesso professionista delegato a darne atto nel processo verbale e a disporre il pagamento delle singole quote ai creditori concorrenti, dietro ordine del giudice dell'esecuzione e una volta che siano decorsi venti giorni dalla data di approvazione del progetto senza che siano state proposte opposizioni. Se l'accordo sul progetto di distribuzione non è raggiunto e insorge controversia distributiva, il fascicolo verrà rimesso al giudice dell'esecuzione, che risolverà la controversia distributiva ai sensi dell'art. 512 c.p.c., con ordinanza soggetta al consueto rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617*, comma 2, c.p.c. e a sospensione *ex art. 624* c.p.c.

Va da sé che questa ulteriore attività 'privatizzata' ed 'esternalizzata' al delegato, ivi inclusi i pagamenti da effettuare ai creditori *ad instar* di un curatore fallimentare, dovrà essere controllata dal giudice dell'esecuzione con occhio assai vigile e pronto.

## 12. Le norme antiriciclaggio (comma 12, lettere p e q)

Le vendite forzate sono spesso ricettacolo di malintenzionati: un tempo si discorreva di una famigerata "Compagnia della buona morte", usa frequentare i pubblici incanti per accaparrarsi beni altrui a poco prezzo, riciclando denaro di dubbia origine. Molte inchieste penali l'hanno dimostrato e il fenomeno perdura tutt'oggi, nonostante la progressiva e sempre più ampia apertura al mercato delle procedure esecutive immobiliari.

Per contrastare fenomeni di riciclaggio e di infiltrazione della criminalità organizzata, le lettere p) e q) del comma 12 impongono di:

«p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto

di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale».

## 13. La vendita forzata secondo Salvatore Satta

Al cospetto di tali disposizioni ed anche per introdurre la maggiore tra le novità della legge 206/2021 – la “vendita privata” o, alla francese, *vente privée* di cui diremo nel successivo paragrafo – merita d'essere ricordata un'eterodossa lettura poetica della vendita forzata, offerta da Salvatore Satta nel capitolo XIII del romanzo postumo *Il giorno del giudizio*[\[12\]](#).

Narra Satta che il maestro di scuola don Ricciotti Bellisai si presentò di notte a casa del notaio don Sebastiano Sanna Carboni, invitandolo perentoriamente a restituirlgliela, in quanto era appartenuta al padre ed era stata acquistata all'asta da don Sebastiano: «Ancora una volta io ti chiedo se vuoi restituirmi la casa di Loreneddu, prima che io me la riprenda con la forza». «Tu hai comprato all'asta quella casa, [...] questo vuol dire che mio padre non te l'ha venduta. L'hai comprata senza la sua volontà. È come se l'avessi rubata». Ma, replica don Sebastiano, «tuo padre era pieno di debiti con la banca, e nessuno voleva comprare la casa messa all'incanto. Venne piangendo da me perché mi presentassi alla gara, altrimenti gli avrebbero portato via anche la camicia». «Lo so bene, ed è questo che ti condanna. Se nessuno offriva, la casa restava a lui», esclamò don Ricciotti. Il notaio avrebbe voluto dargli del pazzo, ma poi rifletté: «Nella pazzia di quell'uomo c'era un fondo di verità [...] Il debitore che non paga è soggetto alla espropriazione dei beni: questo era scritto nel codice che gli stava davanti [...], ed era più che giusto: era il fondamento stesso del vivere. Ma era anche vero che il debitore non c'entrava per nulla, i suoi beni ritornavano per così dire alla comunità dalla quale erano usciti, che provvedeva alla vendita. Sotto questo aspetto, ogni esproprio era un furto, e per questo i compratori all'asta erano guardati di malocchio. Una persona amica non partecipava alle gare, e anch'egli aveva sempre rispettato questo pregiudizio. Uno dei motivi di dissenso con la moglie era anche questo». Don Sebastiano, fatto questo pensiero, replicò: «Tu potresti avere qualche ragione, alla lontana, rispose. Ma su quella stessa sedia su cui stai seduto tu, e a questa stessa ora, tuo padre mi scongiurò di concorrere, come ti ho detto. Io non volevo, e per contentarlo dovetti indebitarmi al

suo posto. Questo avveniva venti anni fa».

Come noto, la vendita forzata, a differenza di quella volontaria, non è il risultato di un incontro fra volontà negoziali, ma di una volontà negoziale (dell'offerente resosi aggiudicatario) e di una disposizione coattiva (del creditore o dell'organo) in luogo del debitore inadempiente[13]. La separazione dell'effetto traslativo dal potere di disporre della *res* – cioè appunto la previsione che il bene del quale è proprietario il debitore possa essere alienato senza la sua volontà – comporta necessariamente la pubblicità della vendita forzata, nel senso che la libera scelta del titolare non può essere sostituita che da una partecipazione al trasferimento dell'intero gruppo, della comunità nel suo insieme. Sotto questo profilo si affianca all'interesse del titolare del bene un interesse dei terzi, cioè dei possibili partecipanti alla gara per aggiudicarselo: con la conseguenza che l'assoluto difetto di pubblicità dell'avviso di vendita rende invalida l'alienazione coattiva[14].

Questa è probabilmente la comunità alla quale pensa don Sebastiano: il pubblico, l'insieme dei potenziali offerenti all'incanto, come se il coinvolgimento della comunità nella vendita forzata e l'appartenenza di colui che risulterà effettivo acquirente a un'indefinita e illimitata pluralità di persone valessero a legittimare l'espropriazione forzata e, con questa, «il sacrificio del debitore, il distacco dalla sua cosa e in un certo senso da sé stesso»[15].

Don Sebastiano aveva concorso all'incanto e si era aggiudicato la casa solo perché il debitore lo aveva scongiurato di farlo. Il che dovrebbe eliminare a monte il problema, non solo di carattere morale, ma anche teorico e giuridico: nel suo caso la vendita, sebbene coattiva, era stata sollecitata spontaneamente dal debitore-proprietario all'offerente all'incanto, resosi poi aggiudicatario. Sennonché l'acquirente all'incanto forzoso, quali che siano le soggettive motivazioni all'acquisto, rischia comunque di apparire come qualcuno che profitta delle disgrazie altrui, destando quella stessa ripugnanza che suscitano la vista o anche solo il pensiero di mani sconosciute e rapaci che si posano, profanandole, sulle cose che fino a poco prima facevano parte della vita del debitore e della sua famiglia, del suo essere prima e più che del suo avere[16].

Il clima della vendita immobiliare è divenuto quanto mai asettico nella postmodernità liquida e digitale, tanto più nelle modalità telematiche oggi imposte dal codice di procedura civile, in luogo della fiammella e del fumo delle tre candele vergini accese dopo ogni offerta, prima che divenisse definitiva e desse così luogo all'aggiudicazione del bene al maggior offerente, come ancora avveniva sino a qualche lustro fa. Ma non è certamente meno drammatico né meno doloroso per il debitore «il distacco dalla sua cosa e in un certo senso da sé stesso», come scriveva

Satta, sul piano sociale e psicologico, specialmente quando l'oggetto della vendita è la sua casa di abitazione.

Don Ricciotti non accusa il notaio di aver rubato la «casa di Loreneddu», bensì gli dice: «è come se l'avessi rubata». Dal canto suo, don Sebastiano non qualifica come furto l'acquisto all'incanto, bensì come «esproprio», cioè una procedura complessa, una fattispecie a formazione progressiva, alla quale concorrono, prima dell'aggiudicatario, il creditore procedente e gli organi esecutivi. «Il debitore che non paga è soggetto alla espropriazione dei beni»: questa è la regola (cfr. gli artt. 2740 e 2910 c.c.) che costituisce, prima e più che una norma del codice (che il notaio, infatti, non apre nemmeno), «il fondamento stesso del vivere». Ma questa soggezione e questa espropriazione del debitore hanno, in fondo, poco a che fare con i soggetti dell'obbligazione inadempita e della responsabilità patrimoniale. Sono, piuttosto, le conseguenze naturali e oggettive di un comportamento riprovevole e antisociale (non pagare i debiti) che, come tale, interessa soprattutto la comunità; la quale non acquista la proprietà dei beni del debitore esecutato, ma si trova investita – non come istituzione statale, ma come collettività – del potere di sostituirsi al debitore in quella 'espiazione' del debito e della colpa (alienando i beni per ricavarne il denaro necessario alla soddisfazione dei creditori), che egli non ha voluto o saputo compiere, come anticamente faceva il *bonorum emptor* nella *bonorum venditio* dell'intero patrimonio del debitore. È dunque la comunità che provvede alla vendita: non a chiunque, bensì a quello tra i suoi componenti che si sarà dichiarato disponibile all'acquisto e avrà presentato la migliore offerta.

## 14. La vente privée, ovvero «l'inutile precauzione» (comma 12, lett. n)

La lett. n) del comma 12 contiene la novità più eclatante delle proposte di novella, dopo quella contenuta nella lett. a) sull'abolizione della formula esecutiva. Si tratta della c.d. 'vendita privata', dichiaratamente ispirata al modello francese della *vente privée*, ma strutturata in modo assai articolato e complesso, prevedendo:

«1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima,

prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve, verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile».

Nella Relazione illustrativa degli emendamenti governativi a suo tempo presentati si legge: «L'introduzione di un meccanismo di *vente privée* può favorire una liquidazione 'virtuosa' e rapida attraverso la collaborazione del debitore o, al contrario, costituire mezzo per allungare

infruttuosamente i tempi processuali o volto a perpetrare frodi in danno dei creditori. La correzione del testo originario dell'articolo 8 d.d.l. S-1662 è necessaria al fine di:

- evitare che lo strumento ivi previsto si ripercuota in danno della ragionevole durata del processo, divenendo strumento dilatorio o fonte di opposizioni esecutive;
- impedire che lo stesso debitore possa impiegare lo strumento per liquidare il cespite pignorato senza una corretta individuazione del suo valore di mercato o, peggio, che l'esecutato possa diventare vittima di malversazioni di soggetti che utilizzino il meccanismo della vendita privata come un patto commissorio o, comunque, per approfittarsi della sua situazione;
- assimilare il trattamento della proposta di vendita portata dal debitore a quello previsto nel concordato con proposte concorrenti;
- rendere favorevole per l'acquirente l'acquisto del bene, in ragione della verifica giudiziale dei presupposti e, soprattutto, dell'assunzione dei costi del trasferimento e della cancellazione dei gravami a carico della procedura (come già avviene col provvedimento ex articolo 586 del codice di procedura civile).

Per perseguire tali scopi, si è pensato a un sistema che ricalca, a grandi linee, la vendita senza incanto praticata in numerosi uffici giudiziari prima della riforma entrata in vigore l'1/3/2006, quando, una volta messo in vendita il bene, alla ricezione di una prima offerta di acquisto si provvedeva sollecitamente a darne pubblicità al fine di stimolare eventuali altri interessati, per poi effettuare, entro breve tempo, un'udienza nella quale provvedere all'aggiudicazione, previa gara in caso di pluralità di offerte

Più in dettaglio, la proposta di modifica prevede che:

- il valore minimo per il quale può essere avanzata la proposta deve essere quello del prezzo base individuato dall'esperto stimatore nell'elaborato peritale: in tal modo si evitano sia accertamenti ulteriori (incongrui rispetto alla struttura del processo esecutivo), potenzialmente dilatori, sia un pregiudizio per il creditore (che potrebbe avanzare istanza di assegnazione, anche a favore di terzi, per il medesimo valore);
- l'esecutato che introduca una seria proposta di acquisto (ovviamente irrevocabile) garantita da cauzione deve altresì rilasciare l'immobile in un ragionevole lasso temporale, posto che la prosecuzione dell'occupazione costituisce di per sé indice di un'offerta "di comodo" e, inoltre, riduce l'appetibilità del bene sul mercato; fa eccezione il caso di immobile occupato con titolo di godimento opponibile alla procedura (al quale dovrebbe comunque soggiacere anche

l'aggiudicatario);

- il giudice dell'esecuzione adotta con decreto (evitando, così, l'aggravio di un'udienza) i provvedimenti conseguenti alla presentazione dell'istanza: oltre alla verifica dell'ammissibilità dell'istanza e al controllo sullo stato di occupazione (ai fini della consequenziale liberazione spontanea da parte del debitore), l'offerta pervenuta deve essere adeguatamente pubblicizzata (sito internet autorizzato dal Ministero, PVP, eventuale pubblicità straordinaria) e posta in competizione con eventuali altre, solo così potendosi conseguire un prezzo di mercato (lasciar determinare al perito il valore di mercato sarebbe in contrasto con la giurisprudenza che esclude l'opposizione agli atti esecutivi avverso la perizia in quanto il valore ivi indicato è suscettibile di "correzione" nella gara; allo stesso modo, una determinazione giudiziale del valore attirerebbe defatiganti opposizioni *ex* articolo 617 del codice di procedura civile);

- l'aggiudicazione può essere pronunciata all'esito di una eventuale gara tra plurimi offerenti o, in alternativa, all'unico originario offerente nel corso di un'udienza fissata subito dopo la scadenza del termine per la pubblicità; un provvedimento di formale aggiudicazione (anziché una mera individuazione dell'acquirente) è vantaggioso per l'offerente, stante il disposto dell'articolo 187-*bis* disp. att. del codice di procedura civile<sup>[17]</sup>;

- la predeterminazione legislativa di un periodo temporale per il versamento del prezzo garantisce uniformità tra tutti gli interessati ed evita l'adozione di provvedimento discrezionali suscettibili di impugnazione;

- in caso di mancato versamento del prezzo deve trovare applicazione l'articolo 587 del codice di procedura civile;

- la vendita *de qua* non è soggetta al consenso dei creditori, né a provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a superare il loro dissenso: attribuire al giudicante valutazioni discrezionali, infatti, potrebbe attirare opposizioni *ex* articolo 617 del codice di procedura civile, sia da parte dei creditori, sia (prevalentemente) da parte dei debitori che potrebbero sindacare il provvedimento di rigetto per non avere il giudice ritenuto superabile il dissenso dei creditori;

- nell'interesse del debitore e dell'acquirente, il trasferimento deve essere compiuto dal giudice dell'esecuzione col provvedimento *ex* articolo 586 del codice di procedura civile, col quale può disporsi la cancellazione dei gravami a spese della procedura (lo stesso onere deriverebbe in esito allo svolgimento della procedura ordinaria, ma in tal caso in tempi assai più lunghi); prevedere, al contrario, che i costi di trasferimento e cancellazione siano a carico dell'acquirente renderebbe meno vantaggiosa la partecipazione e incerta la spesa da sostenere, posto che non



sarebbe anteriormente identificato il costo per l'eliminazione di eventuali gravami *medio tempore* iscritti o trascritti;

- la facoltà di delegare a un professionista le operazioni garantisce il rispetto della tempistica individuata, non risentendo degli altri impegni gravanti sul giudicante».

Ben poco v'è da aggiungere all'esauriente e dettagliata esposizione delle ragioni della novella contenute nella Relazione illustrativa, che fa propri e mira a rendere *ius positum* i suggerimenti e le esperienze dei pratici, come avviene ormai da più di tre lustri a questa parte in materia di esecuzione forzata.

Vien solo fatto di osservare che il 'furore analitico' nella stesura delle disposizioni normative, qui persino dei principii e dei criterî direttivi della delega, già apparecchiati per i decreti delegati e scritti a guisa di istruzioni per l'uso o di protocolli applicativi, non giova alla chiarezza delle idee e alla sicurezza delle soluzioni, recando inevitabilmente seco questioni esegetiche e problemi ermeneutici che rampollano abbondanti da ogni eccesso di scrittura, dando sfogo a contestazioni, opposizioni, impugnazioni, reclami, e via dicendo, dei quali il genio italico è sempre stato maestro in ogni tempo all'orbe intero, sin dalle scuole dei sofisti che fiorirono nell'antica Magna Grecia. Sovviene la raccomandazione che Socrate dava a Fedro, nell'omonimo dialogo di Platone, evocando il mito del dio egizio Theuth sull'invenzione della scrittura, la quale impedisce agli uomini di trovare dentro di sé la risposta ai quesiti fondamentali e la vera sapienza, cercando risposta sempre e solo *ab extra*, con il richiamare alla memoria attraverso la frenetica consultazione di scritti che non appartengono loro, conoscitori di molte cose, ma dotati unicamente di soggettive opinioni anziché di vera *epistème*, e con i quali non sarà neppure possibile intavolare un confronto dialogico<sup>[18]</sup>.

V'è, peraltro, da dubitare che sia necessario introdurre una disciplina (tantomeno così analitica) della vendita dell'immobile pignorato procurata a miglior prezzo dal medesimo debitore esecutato, ché in questo si risolve la *vente privée*, senza che il francesismo possa aduggiare sulla vera essenza dell'istituto. Accade spesso che, onde mitigare gli ingenti costi della procedura e i ribassi nel prezzo, sia il debitore ad attivarsi per collocare sul mercato l'immobile, anziché lasciare che venga subastato forzosamente. I creditori di buona fede accolgono di buon grado la proposta, lieti che i crediti possano soddisfarsi in maggior misura e minor tempo. Quelli in malafede, che volessero trarre illecito profitto dal decremento di valore del bene immobile staggito, possono essere già oggi ostacolati mercé strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 3/2012 e, poi, CCI di cui al d.lgs. 14/2019), che sospendono le procedure esecutive e, con il buon esito, le estinguono, trasferendo il tradizionale conflitto tra ragioni del

credito e ragioni della proprietà dall'esecuzione forzata al piano negoziale, con l'ausilio di esperti e sotto il controllo del tribunale.

Insomma, non vorremmo che la disciplina della 'vendita privata' – o *vente privée* che dir si voglia – fosse «inutile precauzione», fonte soltanto di ulteriori complicazioni: ve ne sono già abbastanza nel processo civile, e in quello esecutivo in specie, che affliggono i tribunali con questioni sempre nuove, giungendo sino al grado di legittimità con gran dovizia di ripetuti interventi nomofilattici, al punto che par quasi che si tragga intellettuale *divertissement* da codesta sorta di giuochi procedurali, nello scrivere le regole dapprima e nel darne poi l'esegesi e l'ermeneutica, scordando che il processo è unicamente mezzo allo scopo, non già fine a sé stesso e dovrebbe essere, come scriveva Giuseppe Chiovenda sulle orme di Franz Klein, «semplice, rapido e poco costoso».

## 15. Limiti quantitativi e temporali alle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e conferimento del potere di disporle anche al giudice dell'esecuzione (comma 12, lett. o)

La lett. o) del comma 12 demanda al Governo di «prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non sia stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

Nella Relazione illustrativa degli emendamenti governativi a suo tempo presentati si legge: «La proposta interviene sull'istituto delle misure di coercizione indiretta disciplinato dall'articolo 614-bis del codice di procedura civile, attribuendo al legislatore delegato il compito di individuare dei criteri per la determinazione del *quantum* e del limite temporale della misura, di modo che la stessa non possa avere durata illimitata determinando l'insorgenza di obbligazioni sanzionatorie del tutto sproporzionate rispetto all'originaria obbligazione inadempita. La proposta, inoltre, attribuisce anche al G.E. il potere di imporre l'*astreinte*, misura particolarmente utile ove vengano in rilievo titoli esecutivi diversi da un provvedimento di condanna o nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al giudice della cognizione».

Quando la prestazione dovuta dal debitore sia infungibile, a causa del contenuto – in tutto o in parte – personale della stessa, o quando si tratti di obblighi di *non facere*, cioè di astenersi dal compimento di futuri atti lesivi, la sostituzione del debitore con l'attività dell'apparato giurisdizionale esecutivo non è possibile. In questi casi, per far conseguire al creditore l'utilità che gli è dovuta, occorre premere sulla volontà del debitore, affinché questi sia indotto ad adempiere per evitare di patire un pregiudizio superiore allo svantaggio che gli procura l'adempimento. L'esecuzione forzata è, dunque, *indiretta*, in quanto non si traduce in atti dell'ufficio esecutivo compiuti in sostituzione del debitore inadempiente, in modo da far ottenere al creditore la prestazione dovutagli, ma in misure coercitive idonee a premere sul debitore per spingerlo ad adempiere: «*coactus voluit, sed voluit*», come suol dirsi<sup>[19]</sup>.

Il legislatore italiano, nell'art. 614 *bis* c.p.c., ha adottato come generale il modello delle misure coercitive civili mediante pagamento di somme di denaro a favore del creditore, secondo l'esperienza francese delle *astreintes*. Con la differenza, però, che mentre le *astreintes* francesi sono comminate nel provvedimento di condanna alla prestazione principale in via provvisoria e vengono poi irrogate in via definitiva soltanto dopo un sommario accertamento delle inadempienze all'ordine esecutivo commesse dal debitore, le misure coercitive *ex art. 614 bis* c.p.c. vengono quantificate unilateralmente dal creditore, salvo contestazione del debitore mediante opposizione a precetto o all'esecuzione *ex art. 615* c.p.c. Sistema quello francese preferibile rispetto a quello adottato *uno actu* nel nostro art. 614 *bis* c.p.c., con riferimento ai soli provvedimenti di condanna e, dunque, in sede di cognizione e di dichiarazione dell'obbligo cui la misura coercitiva accede, anziché in sede esecutiva, per il caso in cui l'obbligo primario sia stato violato. Il che è dipeso da un equivoco sistematico di fondo del nostro legislatore: quello di riferire l'esecuzione forzata, anche indiretta, al provvedimento, anziché al diritto che ne forma l'oggetto e il contenuto. Con l'ulteriore deleterio effetto di impedire l'utilizzo delle misure coercitive in relazione ai titoli esecutivi stragiudiziali o, comunque, non decisorii, come i verbali di conciliazione, che non contengono condanne di sorta.

Per rafforzare l'efficacia esecutiva dei provvedimenti di condanna l'art. 614 *bis* c.p.c., introdotto nel 2009 e novellato nel 2015, ha esteso le misure coercitive a tutti i provvedimenti di condanna a prestazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile di tali prestazioni. Perciò, quando le misure coercitive assistono prestazioni fungibili (di consegna di beni mobili, di rilascio di beni immobili, di fare fungibile o di distruggere), il creditore può procedere sia con l'esecuzione diretta (in forma specifica, a seconda dell'utilità perseguita), sia con la c.d. esecuzione indiretta, esigendo la somma di denaro complessivamente dovuta per i giorni di ritardo del debitore nell'adempire alla prestazione

(fungibile) cui è stato condannato in via principale.

*In iure condito* le misure coercitive sono autorizzate dal giudice della cognizione o della cautela, su istanza di parte, nello stesso provvedimento di condanna, salvo che ciò non risulti manifestamente iniquo, ad es. per la natura strettamente personale della prestazione principale dovuta dall'obbligato (si pensi a una prestazione artistica o di ricerca scientifica o di scrittura di un libro o di un articolo, ecc.). L'imposizione di misure coercitive non può risolversi nella creazione di *corvées* irredimibili, degne della servitù della gleba di matrice feudale, dovendosi comunque salvaguardare il fondamentale *principium libertatis* insito nel brocardo del «*nemo ad factum praecise cogi potest*».

Stranamente e per evidente scelta politica, le misure coercitive non si applicano nel campo dei rapporti di lavoro, privato e pubblico, subordinato e parasubordinato di cui all'art. 409 c.p.c. Scelta questa che appare del tutto irragionevole e affetta da evidente incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., avuto riguardo ai principi di ragionevolezza e di effettività delle tutele. Un'esclusione tanto più paradossale alla luce del dibattito che a suo tempo sorse intorno all'obbligo, parzialmente infungibile, del datore di lavoro di reintegrare nel posto e nelle mansioni il lavoratore illegittimamente licenziato, nel cui contesto si propose di rinvenire nell'ordinamento o, comunque, di introdurre misure coercitive affinché tale obbligo fosse integralmente e puntualmente adempiuto.

La misura coercitiva è stabilita nel suo ammontare discrezionalmente dal giudice della cognizione o della cautela, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile, senza alcuna predeterminazione legislativa di un massimo edittale, suscitando per questo seri dubbi di legittimità costituzionale. Il problema si è posto anche per la condanna al risarcimento dei 'danni punitivi' per abuso del processo, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che parimenti non predetermina l'entità della sanzione: tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto che ciò non violasse l'art. 23 Cost. sul divieto di imporre prestazioni personali o patrimoniali, può essere imposta se non in base alla legge<sup>[20]</sup>.

Ed infatti, la delega interviene per porre un limite all'entità delle misure coercitive e alla loro durata, affinché non divengano strumento di 'speculazione finanziaria' del creditore, mediante accumulazione di crediti pecuniari verso il debitore.

Oltre a ciò – producendo anche in questo *ad consequentias* le critiche sollevate in dottrina, proprio dal presidente della commissione ministeriale, Francesco Paolo Luiso – l'adozione delle

misure coercitive viene attribuita anche al giudice dell'esecuzione, quando si tratti di titoli esecutivi stragiudiziali che contengano prestazioni diverse dal pagamento di somme di denaro. Si tratterà, dunque, di atti pubblici per obblighi di consegna o rilascio (le scritture private autenticate valgono quali titoli esecutivi solo per crediti pecuniari), di verbali di conciliazione in esito a procedure di mediazione o di accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sempre per le prestazioni diverse da quelle di pagamento di somme di denaro, alle quali sole si applicano le misure coercitive *ex art. 614 bis c.p.c.*

L'emendamento consente anche di sopperire alla mancata richiesta della misura al giudice della cognizione, chiedendola *ex novo* al giudice dell'esecuzione: in attesa di verificare quale sarà la disciplina che verrà introdotta nel testo dell'art. 614 *bis* c.p.c. dal decreto delegato, per le prestazioni di consegnare beni mobili, rilasciare beni immobili, di fare fungibile o di disfare par d'uopo che sia lo stesso giudice dell'esecuzione adito per l'esecuzione in forma specifica, sì da compulsare il debitore renitente ad adempiere, onde evitare maggiori esborsi. Per le prestazioni di fare infungibile e di non fare, un giudice dell'esecuzione manca *in apicibus*, anche se pare difficile che le misure coercitive non siano state chieste al giudice della cognizione o della cautela, pena la pratica inutilità del provvedimento di condanna a un *facere* infungibile o a un *non facere*.

[10] Cfr., *si vis*, Tedoldi, *Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori*, cit.

[11] Cass. 9 maggio 2019, n. 12238, in *Rass. esec. forz.*, 2019, 1179, con nota di M.L. Guarnieri; *ivi*, 2020, 917, con nota di Santagada.

[12] S. Satta, *Il giorno del giudizio*, Milano, 1979, 186 ss.

[13] Satta, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1952, 5.

[14] Satta, *Commentario al c.p.c.*, III, *Processo di esecuzione*, Milano, 1965, 181.

[15] Satta, *Commentario*, cit., III, 179.

[16] Cavallone, *L'aggiudicatario come ricettatore*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 370.

[17] Come interpretato da Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, in *Foro it.*, 2013, I, 1224, con nota di Longo; in *Corr. giur.*, 2013, 387, con nota di Capponi; in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1551, con nota di Vincre.

[18] Cfr., *si vis*, Tedoldi, *Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia*, cit., 88 ss.

[\[19\]](#) Si vis v. *amplius* Tedoldi, *Esecuzione forzata*, cit., 9 ss. e spec. 330 ss.

[\[20\]](#) Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Foro it.*, 2019, I, 2644 e in *Giur. it.*, 2020, 578 (m), con nota di Ghirga.

---